

PROCEDURA PAESAGGISTICA "ORDINARIA"

(art. 146 D. Lgs. 42/2004 - *aggiornato con D. Lgs. 50/2016*)

Il **richiedente** presenta istanza di autorizzazione paesaggistica all'Ente competente
(con elaborati progettuali indicati Accordo del 4 agosto 2006 tra MIBACT e Regione Lombardia)



L'Ente competente (v. art. 80 l.r. 12/2005) **entro 40 giorni dalla ricezione della istanza**

verifica la necessità dell'autorizzazione paesaggistica;
la completezza della documentazione;
valuta la compatibilità paesaggistica dell'intervento;
acquisisce il parere della Commissione Paesaggio;

trasmette alla Soprintendenza la documentazione presentata dal richiedente;
il parere della Commissione Paesaggio (che sia favorevole o negativo);
una relazione tecnica illustrativa con proposta di provvedimento (indicando se si propone l'approvazione, l'approvazione con prescrizioni o il diniego al progetto);

comunica contestualmente al richiedente l'avvio del procedimento presso la Soprintendenza



il Soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione (cfr. art. 146, comma 8)

non esprime il parere



L'Ente competente
decorsi 60 giorni,
dal ricevimento della
documentazione da parte del
Soprintendente ed in
assenza del richiesto parere,
**emette il provvedimento
paesaggistico**
(basandosi sul parere della
Commissione Paesaggio e
sulla proposta di
provvedimento inviata al
Soprintendente)

esprime parere vincolante

**favorevole o favorevole
con prescrizioni**

lo trasmette all'Ente
competente al rilascio
dell'autorizzazione
paesaggistica



L'Ente competente entro 20 giorni
dal ricevimento del parere del Soprintendente
emette conforme provvedimento paesaggistico

negativo

**il Soprintendente comunica agli interessati il
preavviso di diniego**
(ai sensi art. 10 bis L. 241/1990) assegnando un
tempo per fornire osservazioni; l'interessato
può inviare osservazioni al Soprintendente che
(entro 45 giorni) si determina accogliendole o
meno e, conseguentemente, trasmette all'Ente
competente il definitivo parere
(di conferma o meno dell'originario parere)



**l'autorizzazione è efficace a decorrere dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente
necessario (art. 146, comma 4); tutti i provvedimenti paesaggistici rilasciati vanno inseriti in MAPEL
(cfr. protocollo tra MIBACT e Regione del 29.01.2014)**

PROCEDURA PAESAGGISTICA "SEMPLIFICATA"

(art. 3 DPR 13.02.2017, n. 31 - in vigore dal 6 aprile 2017)

Il **richiedente** presenta istanza (v. allegato C al DPR) corredata degli elaborati previsti (v. allegato D al DPR) al SUE, SUAP o all'Amministrazione procedente (v. art. 9)



il SUE, il SUAP o l'amministrazione procedente entro 20 giorni dalla ricezione della istanza

verifica la necessità di autorizzazione paesaggistica semplificata: ove ricorrano i motivi di esclusione ex art. 149, allegato A al DPR, autorizzazione paesaggistica ordinaria ovvero necessità di Conferenza Servizi va inviata comunicazione al SUE, SUAP e richiedente (v. art. 11, comma 2);
la completezza della documentazione: ove necessarie integrazioni vanno richieste entro 10 giorni dal ricevimento istanza (v. art. 11, comma 5);

valuta la compatibilità con i valori paesaggistici (v. art. 11, comma 3) acquisendo il parere della Commissione Paesaggio (cfr. art. 11, comma 10 e art. 81 LR 12/2005)

valutazione paesaggistica **negativa**
(v. art. 11, comma 6)

valutazione paesaggistica **positiva** (v. art. 11, comma 5)



l'Amministrazione procedente
(entro 10 giorni dal ricevimento istanza)
comunica al richiedente preavviso di diniego (art. 10 bis L. 241/1990)
assegnando 15 giorni per osservazioni ed
entro i **successivi 20 giorni**

l'Amministrazione procedente
(entro 20 giorni dal ricevimento istanza)
trasmette alla Soprintendenza per via telematica (art. 11, c. 5):
- la documentazione presentata dal richiedente;
- il parere della Commissione Paesaggio (cfr. art. 81, comma 3 LR 12/2005);
- una **motivata proposta** di accoglimento istanza
comunica al richiedente tale trasmissione

accoglie
le osservazioni

non accoglie
le osservazioni



l'Amministrazione procedente
emette diniego
e lo comunica al richiedente
(art. 11, c. 6)

il Soprintendente **entro 20 giorni** dal ricevimento della proposta (art. 11)

non esprime parere
(art. 11, c. 7)

esprime parere negativo (art. 11, c. 7)

Amministrazione procedente,
decorso termine,
rilascia
l'autorizzazione
(art. 11, c. 9)

esprime parere favorevole
(art. 11, c. 5)
e lo trasmette all'Ente

il Soprintendente **(entro termine non perentorio di 10 giorni dal ricevimento proposta)** comunica agli interessati preavviso di diniego (art. 10bis L. 241/1990) assegnando 15 giorni per osservazioni ed **entro i successivi 20 giorni**

Amministrazione procedente,
decorsi 10 giorni dal ricevimento
parere, **adotta conforme provvedimento**

accoglie osservazioni e
trasmette parere favorevole
all'ente procedente

non accoglie le osservazioni

adotta provvedimento di diniego
(art. 11, c. 7) e lo comunica anche
all'amministrazione procedente

il provvedimento paesaggistico va inserito in MAPEL
(cfr. protocollo tra MIBACT e Regione del 29.01.2014)